



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO	6	DEL 07-05-20
----------------------	---	--------------

**OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI AI SENSI ART. 26 DEL
REGOLAMENTO IUC -COMPONENTE TARI**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	PIEROTTI ANDREA	P
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	P	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **0** Presenti n. **13**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TASSI MIRKO

CECCOTTI MARIANGELA

FERRI MATTEO

Su proposta del Responsabile del Servizio

Relazione la Responsabile dell'Ufficio Tributi Antonella Torcolacci

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la delibera del Consiglio comunale N. 41 DEL 29/9/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC:

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 DEL 10.05.2016 con la quale è stato approvato l'Adeguamento normativo del Regolamento IUC;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018 con la quale è stato approvato un adeguamento normativo del Regolamento IUC;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/3/ 2019 con la quale è stato approvato un adeguamento normativo del Regolamento IUC;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

VISTO che l'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n. 157 prevede l'introduzione del bonus sociale anche per la TARI .

CONSIDERATO in particolare l'art. 26 della componente TARI del suddetto regolamento avente per oggetto " ulteriori riduzioni ed esenzioni"- il quale cita: . Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

TENUTO CONTO che il nuovo sistema tariffario penalizza dal punto di vista dell'incremento percentuale in particolare i titolari di utenza appartenenti a nuclei familiari e di coabitazione numerosi ed occupanti immobili aventi superficie inferiore a 160 metri quadri, si è ritenuto opportuno introdurre una agevolazione nella misura del 25% del tributo che sarà riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

-Residenza nel Comune di Acqualagna

-Numerosità occupanti l'immobile determinata secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento uguale o superiore a 4 ;

-Superficie imponibile ai fini TARI dell'immobile occupato inferiore o uguale a 160mq.

-Reddito nucleo familiare calcolato ai fini ISEE non superiore a 9.000,00 euro

RITENUTO di concedere la suddetta riduzione in deroga al numero occupanti e superficie imponibile in caso di stato di grave disagio economico dovuto in particolare a stato di disoccupazione certificata dei componenti il nucleo familiare;

VISTO il comma 660 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013

“ Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

VISTA la delibera con cui il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le tariffe della TARI anno 2020.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio tributi per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1) DI APPROVARE in applicazione dell'art. 26 del regolamento IUC – componente TARI e ad integrazione della delibera di Consiglio n.5 del ...07/05/2020.; con la quale sono state approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) anno 2020, le seguenti agevolazioni:

A)riduzione del 25% del tributo comunale sui rifiuti ai contribuenti TARI che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Residenza nel comune di Acqualagna;
- Numerosità occupanti l'immobile determinata secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento uguale o superiore a 4 ;
- Superficie imponibile ai fini TARI dell'immobile occupato inferiore o uguale a 160mq.
- Reddito nucleo familiare calcolato ai fini ISEE non superiore a 9.000,00 euro (sulla base del reddito dell'anno precedente a quello impositivo).
- richiesta presentata nei termini e con le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento per l'applicazione della TARI su apposito modulo di richiesta fornito dal Comune;

B) DI CONCEDERE la suddetta riduzione in deroga al numero occupanti e superficie imponibile in caso di grave disagio economico dovuto in particolare a stato di disoccupazione certificata dei componenti il nucleo familiare.

C) DI STABILIRE che la suddetta riduzione non è cumulabile con il bonus sociale previsto dall'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n.157.

2) Di dare atto che il costo massimo delle agevolazioni è stimato in via prudenziale in euro 1.000,00 e che la somma trova l'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n. 157 prevede l'introduzione del bonus sociale anche per a copertura al Cap. 1911 del P.E.G. 2020 alla voce: "Agevolazioni Tares per categorie disagiate" nel rispetto del limite del 7% del costo complessivo del servizio;

3) DI STABILIRE che le suddette disposizioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2020.

5) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 10 DEL 31-03-2020

OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI AI SENSI ART. 26 DEL
REGOLAMENTO IUC -COMPONENTE TARI

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 20-04-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Torcolacci Antonella**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 20-04-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LISI LUCA

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 222 Li 13-05-20

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 13-05-20.
- é divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li 07-05-20

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA